ISSN 0378-7028

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

L 18

46° anno

23 gennaio 2003

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CE) n. 112/2003 della Commissione, del 22 gennaio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

★ **Regolamento (CE) n. 113/2003 della Commissione, del 22 gennaio 2003, che fissa, per l'esercizio contabile 2003, la retribuzione forfettaria per scheda aziendale prevista nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola** 3

Regolamento (CE) n. 114/2003 della Commissione, del 22 gennaio 2003, relativo al rilascio di titoli di importazione di riso per le domande presentate in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98 nei primi dieci giorni lavorativi del mese di gennaio 2003 ... 4

Regolamento (CE) n. 115/2003 della Commissione, del 22 gennaio 2003, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso 6

Regolamento (CE) n. 116/2003 della Commissione, del 22 gennaio 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva 9

★ **Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, direttiva del Consiglio che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano** 11

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

2003/49/CE:

★ **Decisione n. 2/2002 del Consiglio di associazione UE-Bulgaria, del 1° luglio 2002, relativa al miglioramento delle condizioni applicabili agli scambi di prodotti agricoli trasformati previste nel protocollo n. 3 dell'accordo europeo** 21

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

IT

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

2003/50/CE:

⋆ **Decisione n. 4/2002 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, del 9 ottobre 2002, che avvia la fase operativa dell'allegato sulle buone pratiche di laboratorio del protocollo dell'accordo europeo sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali** 51

Commissione

2003/51/CE:

⋆ **Decisione della Commissione, del 22 gennaio 2003, che accorda alla Francia una deroga per adeguare il suo sistema statistico nazionale al regolamento (CE) n. 1221/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio** *[notificata con il numero C(2003) 290]* 52

2003/52/CE:

⋆ **Decisione della Commissione, del 22 gennaio 2003, che accorda alla Spagna una deroga per adeguare il suo sistema statistico nazionale al regolamento (CE) n. 1221/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio** *[notificata con il numero C(2003) 292]* 54

Rettifiche

⋆ **Rettifica della direttiva 2002/92/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2002, che modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla proroga della facoltà di autorizzare gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro (GU L 331 del 7.12.2002)** 55

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 112/2003 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 2003

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

[1] GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.
[2] GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 gennaio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	72,9
	204	52,0
	212	102,0
	999	75,6
0707 00 05	052	100,4
	628	151,4
	999	125,9
0709 10 00	220	137,7
	999	137,7
0709 90 70	052	128,0
	204	109,4
	999	118,7
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	46,9
	204	47,0
	212	49,3
	220	43,7
	600	73,2
	624	80,1
	999	56,7
0805 20 10	204	78,0
	999	78,0
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	65,0
	204	59,5
	220	83,4
	464	138,3
	600	47,1
	624	79,0
	999	78,7
0805 50 10	052	61,9
	600	77,8
	999	69,8
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	131,9
	060	42,4
	066	35,6
	400	93,9
	404	101,6
	720	127,5
	999	88,8
0808 20 50	388	74,4
	400	99,7
	720	55,9
	999	76,7

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 113/2003 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 2003

che fissa, per l'esercizio contabile 2003, la retribuzione forfettaria per scheda aziendale prevista nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1256/97 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 1915/83 della Commissione, del 13 luglio 1983, relativo a talune modalità di applicazione per la tenuta delle contabilità ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole [3], in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1915/83 della Commissione, prevede la fissazione dell'importo della retribuzione forfettaria che la Commissione deve pagare agli Stati membri per ogni scheda aziendale debitamente compilata trasmessale entro i termini di cui all'articolo 3 dello stesso regolamento.

(2) Per l'esercizio contabile 2002, il regolamento (CE) n. 2596/2001 della Commissione [4], ha fissato a 135 EUR l'importo della retribuzione forfettaria per ogni scheda aziendale. L'andamento dei costi e le sue ripercussioni sulle spese di compilazione della scheda aziendale giustificano una revisione di tale importo.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario della rete d'informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La retribuzione forfettaria di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1915/83 è fissata a 138 EUR.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica per l'esercizio contabile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65.
[2] GU L 174 del 2.7.1997, pag. 7.
[3] GU L 190 del 14.7.1983, pag. 25.
[4] GU L 345 del 24.12.2001, pag. 34.

REGOLAMENTO (CE) N. 114/2003 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 2003

relativo al rilascio di titoli di importazione di riso per le domande presentate in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98 nei primi dieci giorni lavorativi del mese di gennaio 2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e di rotture di riso [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2458/2001 [2], in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 327/98, entro dieci giorni dal termine fissato per la comunicazione delle domande di titolo, la Commissione decide in che misura possa essere dato seguito alle domande presentate e stabilisce i quantitativi disponibili per il lotto successivo.

(2) Tenendo conto delle quantità indicate nelle domande presentate per il lotto complementare di gennaio 2003, è necessario che i titoli vengano rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione, secondo i casi, delle percentuali di riduzione fissate nell'allegato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per le domande di titoli di importazione di riso presentate nei primi dieci giorni lavorativi del mese di gennaio 2003 in virtù del regolamento (CE) n. 327/98 e comunicate alla Commissione, i titoli sono rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione, secondo i casi, delle percentuali di riduzione fissate nell'allegato.

2. Le quantità disponibili per il lotto seguente sono fissate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

[1] GU L 37 dell'11.2.1998, pag. 5.
[2] GU L 331 del 15.12.2001, pag. 10.

ALLEGATO

Percentuali di riduzione da applicare alle quantità domandate per la quota del mese di gennaio 2003 e quantità disponibili per la quota seguente:

a) quantità di cui all'articolo 2: riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30

Origine	% di riduzione	Quantità disponibile per la quota del mese di aprile 2003 (in t)
Stati Uniti d'America	0 (1)	3 755,992
Tailandia	0 (1)	10 727,000

(1) Rilascio per la quantità indicata nella domanda.

b) quantità di cui all'articolo 2: riso semigreggio del codice NC 1006 20

Origine	% di riduzione	Quantità disponibile per la quota del mese di aprile 2003 (in t)
Australia	0 (1)	2 586,500
Stati Uniti d'America	0 (1)	511,000

(1) Rilascio per la quantità indicata nella domanda.

c) quantità di cui all'articolo 2: rotture di riso del codice NC 1006 40 00

Origine	% di riduzione	Quantità disponibile per la quota del mese di luglio 2003 (in t)
Tailandia	0 (1)	29 120,000
Australia	0 (1)	6 456,000
Guyana	0 (1)	4 251,000
Stati Uniti d'America	90,9091	0,000
Altre origini	90,9295	0,000

(1) Rilascio per la quantità indicata nella domanda.

REGOLAMENTO (CE) N. 115/2003 DELLA COMMISSIONE
del 22 gennaio 2003
che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ([2]),

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1298/2002 ([4]), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2) In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.

(3) Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso.

(4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.

(5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.

(6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2003.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'agricoltura

([1]) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.
([2]) GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.
([3]) GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.
([4]) GU L 189 del 18.7.2002, pag. 8.

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC	Dazio all'importazione ([5])				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) ([3])	ACP ([1]) ([2]) ([3])	Bangladesh ([4])	Basmati India e Pakistan ([6])	Egitto ([8])
1006 10 21	([7])	69,51	101,16		158,25
1006 10 23	([7])	69,51	101,16		158,25
1006 10 25	([7])	69,51	101,16		158,25
1006 10 27	([7])	69,51	101,16		158,25
1006 10 92	([7])	69,51	101,16		158,25
1006 10 94	([7])	69,51	101,16		158,25
1006 10 96	([7])	69,51	101,16		158,25
1006 10 98	([7])	69,51	101,16		158,25
1006 20 11	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 13	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 15	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 17	264,00	88,06	127,66	14,00	198,00
1006 20 92	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 94	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 96	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 98	264,00	88,06	127,66	14,00	198,00
1006 30 21	([7])	133,21	193,09		312,00
1006 30 23	([7])	133,21	193,09		312,00
1006 30 25	([7])	133,21	193,09		312,00
1006 30 27	([7])	133,21	193,09		312,00
1006 30 42	([7])	133,21	193,09		312,00
1006 30 44	([7])	133,21	193,09		312,00
1006 30 46	([7])	133,21	193,09		312,00
1006 30 48	([7])	133,21	193,09		312,00
1006 30 61	([7])	133,21	193,09		312,00
1006 30 63	([7])	133,21	193,09		312,00
1006 30 65	([7])	133,21	193,09		312,00
1006 30 67	([7])	133,21	193,09		312,00
1006 30 92	([7])	133,21	193,09		312,00
1006 30 94	([7])	133,21	193,09		312,00
1006 30 96	([7])	133,21	193,09		312,00
1006 30 98	([7])	133,21	193,09		312,00
1006 40 00	([7])	41,18	([7])		96,00

([1]) Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 1706/98 del Consiglio (GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12) e (CE) n. 2603/97 della Commissione (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22), modificato.

([2]) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

([3]) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

([4]) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

([5]) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

([6]) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

([7]) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

([8]) Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	(1)	264,00	416,00	264,00	416,00	(1)
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	—	199,85	226,03	265,18	292,02	—
b) Prezzo fob (EUR/t)	—	—	—	237,02	263,86	—
c) Noli marittimi (EUR/t)	—	—	—	28,16	28,16	—
d) Fonte	—	USDA e operatori	USDA e operatori	Operatori	Operatori	—

(1) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

REGOLAMENTO (CE) N. 116/2003 DELLA COMMISSIONE
del 22 gennaio 2003
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001 [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere compensata da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi.

(2) Le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con il regolamento (CEE) n. 616/72 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2962/77 [4].

(3) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità.

(4) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva è fissata prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, nonché, sul mercato mondiale, dei prezzi dell'olio d'oliva. Tuttavia, qualora la situazione del mercato mondiale non consentisse di stabilire i corsi più favorevoli dell'olio d'oliva, è possibile tener conto del prezzo su tale mercato dei principali oli vegetali concorrenti e del divario tra tale prezzo e quello dell'olio d'oliva, constatato nel corso di un periodo rappresentativo. L'importo della restituzione non può essere superiore alla differenza tra il prezzo dell'olio d'oliva nella Comunità e quello sul mercato mondiale, adeguata, se del caso, per tener conto delle spese attinenti all'esportazione del prodotto su quest'ultimo mercato.

(5) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, lettera b) del regolamento n. 136/66/CEE, può essere deciso che la restituzione sia fissata mediante gara. La gara riguarda l'importo della restituzione e può essere limitata a taluni paesi di destinazione e a determinate quantità, qualità e presentazioni.

(6) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda della destinazione, allorquando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario.

(7) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. In caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo.

(8) L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi, conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato.

(9) Il comitato di gestione per le materie grasse non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) del regolamento n. 136/66/CEE sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

[1] GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.
[2] GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4.
[3] GU L 78 del 31.3.1972, pag. 1.
[4] GU L 348 del 30.12.1977, pag. 53.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 gennaio 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1509 10 90 9100	A00	EUR/100 kg	0,00
1509 10 90 9900	A00	EUR/100 kg	0,00
1509 90 00 9100	A00	EUR/100 kg	0,00
1509 90 00 9900	A00	EUR/100 kg	0,00
1510 00 90 9100	A00	EUR/100 kg	0,00
1510 00 90 9900	A00	EUR/100 kg	0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

DIRETTIVA 2002/99/CE DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2002

direttiva del Consiglio che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione ([1]),

visto il parere del Parlamento europeo ([2]),

visto il parere del Comitato economico e sociale ([3]),

considerando quanto segue:

(1) Nel contesto del mercato unico sono state fissate norme specifiche di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari, e la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione dai paesi terzi dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano di cui all'allegato I del trattato.

(2) Tali norme hanno consentito la rimozione delle barriere commerciali per i prodotti di cui trattasi, contribuendo in tal modo alla creazione del mercato unico, garantendo nel contempo un elevato livello di tutela della salute animale.

(3) Tali norme sono inoltre intese ad impedire l'introduzione o la diffusione di malattie animali a seguito dell'immissione sul mercato di prodotti di origine animale. Esse contengono altresì disposizioni comuni, come quelle che impongono restrizioni per l'immissione sul mercato di prodotti provenienti da aziende o zone colpite da malattie epizootiche e quelle che richiedono di sottoporre i prodotti delle zone soggette a restrizioni a un trattamento in grado di distruggere l'agente patogeno.

(4) Tali disposizioni comuni devono essere armonizzate, eliminando in tal modo le incongruenze insorte nell'adottare le norme specifiche di polizia sanitaria. Questa armonizzazione garantirà inoltre l'applicazione omogenea di tali norme nell'intera Comunità e una maggiore trasparenza del quadro legislativo comunitario.

(5) I controlli veterinari sui prodotti di origine animale destinati agli scambi devono essere effettuati conformemente ai requisiti stabiliti dalla direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari negli scambi intracomunitari nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ([4]). La direttiva 89/662/CEE contiene misure di salvaguardia che possono essere applicate in caso di seri rischi per la salute animale.

(6) I prodotti importati dai paesi terzi non devono presentare rischi per la salute del patrimonio zootecnico della Comunità.

(7) A tal fine occorre introdurre procedure contro l'introduzione di malattie epizootiche. Tali procedure devono includere una valutazione regolare della situazione sanitaria specifica nei paesi terzi considerati.

(8) Occorre introdurre anche procedure volte a stabilire norme o criteri generali o specifici da applicare alle importazioni dei prodotti di origine animale.

(9) Le norme relative all'importazione di carni di ungulati domestici e di prodotti a base di carne ottenuti da o con tali carni sono già contenute nella direttiva 72/462/CEE del Consiglio, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi ([5]).

(10) Le procedure applicabili per l'importazione di carni e prodotti a base di carne possono essere utilizzate come modello per l'importazione di altri prodotti di origine animale.

(11) I controlli veterinari sui prodotti di origine animale importati dai paesi terzi nella Comunità devono essere effettuati conformemente alla direttiva 97/78/CE, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ([6]). La direttiva 89/662/CEE contiene misure di salvaguardia che possono essere applicate in caso di seri rischi per la salute animale.

(12) Nel procedere all'adozione delle norme relative agli scambi internazionali, occorre tener conto dei principi stabiliti dall'«Ufficio internazionale delle epizoozie» (UIE).

(13) È necessario organizzare verifiche dei sistemi e ispezioni comunitarie per accertare l'omogenea applicazione delle disposizioni in materia di polizia sanitaria.

(14) I prodotti oggetto della presente direttiva figurano nell'allegato I del trattato.

([1]) GU C 365 E del 19.12.2000.
([2]) Parere del Parlamento europeo reso il 15 maggio 2002.
([3]) Parere del Comitato economico e sociale reso il 28 marzo 2001.
([4]) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49).
([5]) GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1452/2001 (GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11).
([6]) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(15) Le misure necessarie all'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ([1]),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Campo d'applicazione

La presente direttiva stabilisce le norme generali di polizia sanitaria che disciplinano tutte le fasi della produzione, trasformazione, distribuzione nella Comunità nonché dell'introduzione dai paesi terzi di prodotti di origine animale e di prodotti derivati destinati al consumo umano.

Le presenti norme non incidono sulle disposizioni di cui alle direttive 89/662/CE, 97/78/CE e alle direttive elencate nell'allegato I.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano, per quanto necessario, le definizioni del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ([2]) della direttiva 97/78/CE. Inoltre, si applicano le definizioni seguenti:

1) «tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione»: ciascuna fase, inclusa la produzione primaria di un prodotto di origine animale ed inclusi magazzinaggio, trasporto, vendita e fornitura al consumatore finale;

2) «introduzione»: l'apporto di merci in uno dei territori menzionati nell'allegato I della direttiva 97/78/CE ai fini della loro collocazione secondo le procedure doganali indicate all'articolo 4, paragrafo 16, lettere da a) a f) del regolamento (CE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ([3]);

3) «veterinario ufficiale»: un veterinario qualificato ad assumere tale funzione e nominato dall'autorità competente;

4) «prodotti di origine animale»: i prodotti derivati da animali e i prodotti derivati destinati al consumo umano, compresi gli animali vivi se preparati a tal fine.

([1]) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
([2]) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.
([3]) GU L 302 del 19.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

CAPO I

REQUISITI DI POLIZIA SANITARIA PER TUTTE LE FASI DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE NELLA COMUNITÀ

Articolo 3

Requisiti generali di polizia sanitaria

1. Gli Stati membri adottano misure per assicurarsi che le attività degli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale nel territorio della Comunità, non conducano alla propagazione di malattie trasmissibili agli animali conformemente alle disposizioni in appresso.

2. I prodotti di origine animale devono essere ottenuti da animali che soddisfano i requisiti di polizia sanitaria previsti dalla pertinente normativa comunitaria.

3. I prodotti di origine animale sono ottenuti da animali:

a) non provenienti da un'azienda, uno stabilimento, un territorio o una parte di esso soggetti a restrizioni di polizia sanitaria applicabili a detti animali e prodotti, in particolare quelle contemplate dalle disposizioni di cui all'allegato I;

b) che, per quanto riguarda le carni e i prodotti a base di carne, non sono stati macellati in uno stabilimento in cui erano presenti, al momento della macellazione o dalla produzione, animali colpiti o che si sospetta fossero colpiti da una delle malattie oggetto delle norme di cui alla lettera a), o carcasse o parti di tali animali, a meno che tale sospetto non sia fugato;

c) che, nel caso degli animali e dei prodotti dell'acquacoltura, sono conformi alle disposizioni della direttiva 91/67/CE ([4]).

Articolo 4

Deroghe

1. In deroga all'articolo 3 e nel rispetto delle misure di controllo delle malattie di cui all'allegato I, gli Stati membri possono autorizzare la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale provenienti da un territorio o da una parte di esso soggetti a restrizioni per motivi di polizia sanitaria, ma che non provengono da un'azienda infetta o che si sospetta sia infetta, a condizione che:

i) i prodotti, prima di essere sottoposti al trattamento di cui al punto successivo, siano stati ottenuti, manipolati, trasportati e immagazzinati separatamente, o in momenti diversi, dai prodotti che soddisfano tutti i requisiti di polizia sanitaria, e che le condizioni per il trasporto fuori del territorio soggetto a restrizioni per motivi di polizia sanitaria siano state affrontate dall'autorità competente;

([4]) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.

ii) i prodotti da sottoporre al trattamento siano adeguatamente identificati;

iii) i prodotti siano stati sottoposti a un trattamento atto ad eliminare il problema di polizia sanitaria e

iv) il trattamento sia stato effettuato presso uno stabilimento a tal fine riconosciuto dallo Stato membro in cui si è verificato il problema di polizia sanitaria.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano conformemente alle disposizioni di cui agli allegati II e III, punto 1, o a norme particolareggiate da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

2. La produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti dell'acquacoltura che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3 sono autorizzati alle condizioni di cui alla direttiva 91/67/CEE e, se necessario, alle condizioni da stabilire conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

3. Inoltre, qualora la situazione della malattia lo consenta, possono essere concesse deroghe all'articolo 3 in determinati casi conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2. Nell'accordare tali deroghe, si terrà conto in particolare:

a) delle caratteristiche specifiche che la malattia assume nelle specie interessate e

b) delle eventuali analisi o misure da attuare per quanto riguarda gli animali.

Qualora siano concesse tali deroghe, occorre garantire che non venga meno il livello di protezione dalle malattie animali. Tutte le misure necessarie per garantire la protezione della salute degli animali nella Comunità vengono pertanto adottate conformemente alla stessa procedura.

Articolo 5

Certificati veterinari

1. Gli Stati membri assicurano che i prodotti di origine animale destinati al consumo umano siano soggetti a certificazione veterinaria se:

— disposizioni adottate per motivi di polizia sanitaria in base all'articolo 9 della direttiva 89/662/CEE prevedono che i prodotti di origine animale provenienti da uno Stato membro siano accompagnati da un certificato sanitario, o

— è stata concessa una deroga ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3.

2. Secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, possono essere stabilite modalità di applicazione e in particolare il modello di tali certificati, tenendo conto dei principi generali stabiliti nell'allegato IV. I certificati possono includere i particolari richiesti ai sensi di altre normative comunitarie inerenti a questioni relative alla sanità pubblica e alla salute degli animali.

Articolo 6

Controlli veterinari ufficiali

1. In attesa dell'adozione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio che stabiliscono norme specifiche in materia di igiene per i prodotti alimentari di origine animale e le norme dei controlli applicabili ai prodotti alimentari e ai mangimi, gli Stati membri assicurano che le autorità competenti svolgano controlli ufficiali sulla salute degli animali atti ad accertare l'osservanza delle disposizioni della presente direttiva, delle relative modalità di applicazione e di tutte le misure di salvaguardia relative a prodotti di origine animale adottate in virtù del presente strumento. In generale le ispezioni sono effettuate senza preavviso e i controlli eseguiti conformemente alle disposizioni della direttiva 89/662/CEE.

2. In attesa dell'adozione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio che stabiliscono norme specifiche in materia di igiene per i prodotti alimentari di origine animale e le norme dei controlli applicabili ai prodotti alimentari e ai mangimi, qualora siano constatate infrazioni delle norme di polizia sanitaria, gli Stati membri prendono i provvedimenti atti a rimediare alla situazione conformemente alle disposizioni della direttiva 89/662/CEE.

3. Ove necessario per l'applicazione uniforme della presente direttiva, esperti della Commissione possono effettuare controlli sul posto nonché verifiche dei sistemi in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri. Gli Stati membri nel cui territorio è effettuato un controllo forniscono agli esperti tutta l'assistenza necessaria per l'esecuzione delle loro mansioni. La Commissione informa l'autorità competente dei risultati dei controlli effettuati.

Qualora nel corso di una verifica dei sistemi o di una ispezione della Commissione venga constatato un serio rischio per la salute animale, lo Stato membro interessato adotta immediatamente le misure di salvaguardia necessarie. Qualora tali misure non vengano adottate, o siano ritenute insufficienti, la Commissione, conformemente alle procedure di cui all'articolo 12, paragrafo 2, adotta le misure di salvaguardia necessarie per tutelare la salute animale e ne informa gli Stati membri.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare quelle volte a disciplinare la collaborazione con le autorità nazionali, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

CAPO II

IMPORTAZIONI DAI PAESI TERZI

Articolo 7

Disposizioni generali

Gli Stati membri adottano misure per assicurarsi che i prodotti di origine animale destinati al consumo umano siano introdotti dai paesi terzi soltanto se sono conformi ai requisiti di cui al capo I applicabili a tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione di tali prodotti nella Comunità o se offrono equivalenti garanzie in materia di salute degli animali.

Articolo 8

Disposizioni volte al rispetto della normativa comunitaria

Per garantire l'osservanza delle disposizioni generali di cui all'articolo 7, gli elementi di seguito precisati vengono stabiliti conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2:

1) Elenchi di paesi terzi o regioni di paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni di determinati prodotti di origine animale. Un paese terzo figura in tali elenchi solo se vi è stata effettuata una verifica comunitaria la quale dimostri che le autorità veterinarie competenti forniscono garanzie adeguate per quanto riguarda il rispetto della legislazione comunitaria.

   Nel compilare o aggiornare tali elenchi si tiene conto in particolare dei seguenti elementi:

   a) legislazione del paese terzo;

   b) organizzazione dell'autorità veterinaria competente e dei suoi servizi ispettivi nel paese terzo, poteri attribuiti a tali servizi, sorveglianza cui sono soggetti, autorità di cui dispongono detti servizi nonché personale necessario ai fini dell'efficace applicazione della pertinente normativa;

   c) effettive condizioni di polizia sanitaria applicate a produzione, lavorazione, manipolazione, magazzinaggio e spedizione dei prodotti di origine animale destinati alla Comunità;

   d) garanzie che possono essere fornite dall'autorità veterinaria competente del paese terzo in merito al rispetto o all'equivalenza delle pertinenti condizioni sanitarie degli animali;

   e) esperienza acquisita in materia di commercializzazione del prodotto proveniente dal paese terzo e risultati dei controlli effettuati all'importazione;

   f) risultati di ispezioni e/o verifiche comunitarie eseguite nel paese terzo e soprattutto risultati della valutazione effettuata dalle autorità competenti, o, laddove richiesto dalla Commissione, relazione presentata dalle autorità competenti del paese terzo relativamente alle ispezioni da esse effettuate;

   g) situazione sanitaria del patrimonio zootecnico, degli altri animali domestici e della fauna selvatica del paese terzo, con particolare riguardo alle malattie esotiche degli animali, nonché qualsivoglia aspetto della situazione sanitaria generale del paese stesso, che potrebbe comportare rischi per la salute pubblica o animale nella Comunità;

   h) regolarità e velocità con cui il paese terzo fornisce informazioni e loro accuratezza circa la presenza nel suo territorio di malattie infettive o contagiose degli animali, in particolare di quelle che figurano sull'elenco delle malattie soggette a obbligo di denuncia dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) o, per quanto riguarda le malattie degli animali d'acquacoltura, delle malattie soggette a obbligo di denuncia elencate nel codice zoosanitario internazionale dell'UIE;

   i) norme vigenti nel paese terzo e relativa applicazione per quanto concerne la prevenzione e il controllo delle malattie infettive o contagiose degli animali, incluse le norme sulle importazioni da altri paesi.

2) La Commissione provvede a mettere a disposizione del pubblico tutti gli elenchi compilati o aggiornati conformemente al presente articolo. Gli elenchi compilati in applicazione del presente articolo possono essere combinati con altri elaborati ai fini della salute pubblica e della salute degli animali e possono includere anche modelli di certificati sanitari.

3) Le norme di origine per i prodotti di origine animale e per gli animali dai quali tali prodotti sono ottenuti, sono stabilite in base alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

4) Le condizioni specifiche d'importazione per ciascun paese terzo o gruppo di paesi terzi, tenuto conto della situazione di polizia sanitaria del paese o dei paesi di cui trattasi, sono stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

5) Ove necessario:

   — le modalità di applicazione del presente articolo,

   — i criteri per la classificazione dei paesi terzi e di regioni di essi per quanto riguarda le malattie degli animali,

   — le norme specifiche relative a tipi di introduzione o a prodotti particolari quali l'introduzione da parte di viaggiatori o l'introduzione di campioni commerciali

   possono essere stabiliti conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 9

Documenti

1. All'ingresso nella Comunità un certificato veterinario conforme ai requisiti di cui all'allegato IV è presentato unitamente a ciascuna partita di prodotti di origine animale.

2. Il certificato veterinario attesta che il prodotto soddisfa:

a) i requisiti per esso fissati nella presente direttiva e nella normativa CE che stabilisce le condizioni di salute animale o disposizioni equivalenti a tali requisiti;

b) le eventuali condizioni d'importazione specifiche fissate conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

3. I documenti possono includere dettagli richiesti ai sensi di altre disposizioni legislative comunitarie in materia di salute pubblica e salute animale.

4. Secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2:

a) si possono prevedere documenti elettronici;

b) possono essere stabiliti modelli di documento;

c) possono essere stabilite norme e certificazione per il transito.

Articolo 10

Ispezioni comunitarie e verifiche dei sistemi

1. Le ispezioni e/o le verifiche dei sistemi comunitarie in ogni fase disciplinata dalla presente direttiva possono essere effettuate nei paesi terzi da esperti della Commissione allo scopo di verificare la conformità o l'equivalenza alle norme di polizia sanitaria comunitarie. Gli esperti della Commissione possono essere accompagnati da esperti degli Stati membri autorizzati dalla Commissione per il buon esito di dette ispezioni e/o verifiche.

2. Le ispezioni e/o le verifiche dei sistemi nei paesi terzi menzionati al paragrafo 1 sono effettuate per conto della Comunità; la Commissione copre le spese sostenute.

3. La procedura per effettuare le ispezioni e/o le verifiche dei sistemi nei paesi terzi menzionati al paragrafo 1 può essere stabilita o modificata conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

4. Qualora nel corso di un'ispezione o di una verifica comunitarie venga constatato un rischio serio per la salute animale, la Commissione adotta senza indugio le misure necessarie per tutelare la salute animale, conformemente all'articolo 22 della direttiva 97/78/CE e ne informa gli Stati membri.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

Aggiornamento degli allegati tecnici

Gli allegati della presente direttiva possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, per tener conto in particolare:

i) dei pareri scientifici delle conoscenze scientifiche, riguardanti in particolare la nuova valutazione dei rischi;

ii) degli sviluppi tecnologici;

iii) della fissazione di obiettivi di sicurezza per la salute degli animali.

Articolo 12

Procedura del comitato permanente

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

2. Nei casi in cui si è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 13

Disposizioni transitorie

1. A decorrere dalla data di cui all'articolo 14, paragrafo 1, non sono più applicabili le norme in materia di polizia sanitaria previste dalle direttive elencate nell'allegato V.

2. Le norme di attuazione adottate sulla base delle succitate disposizioni restano in vigore fino a quando non sono sostituite da altre aventi lo stesso effetto, adottate sulla base della presente direttiva.

3. Le misure transitorie possono essere stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 14

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1º gennaio 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono adottate dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 15

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 16

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 2002.

Per il Consiglio

La Presidente

M. FISCHER BOEL

ALLEGATO I

Malattie da prendere in considerazione negli scambi di prodotti di origine animale per le quali sono state introdotte misure di controllo nel quadro della normativa comunitaria

Malattia	Direttiva
Peste suina classica	Direttiva 2001/89/CE del Consiglio, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica
Peste suina africana	Direttiva 2002/60/CE del Consiglio recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana
Afta epizootica	Direttiva 85/511/CEE del Consiglio, che stabilisce norme comunitarie di lotta contro l'afta epizootica
Influenza aviaria	Direttiva 92/40/CEE del Consiglio, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria
Malattia di Newcastle	Direttiva 92/66/CEE del Consiglio, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle
Peste bovina Peste dei piccoli ruminanti Malattia vescicolare dei suini	Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini
Malattie legate all'acquacoltura	Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti dell'acquacoltura Direttiva 93/53/CEE del Consiglio, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci Direttiva 95/70/CE del Consiglio, che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi

ALLEGATO II

Contrassegno di identificazione speciale per le carni provenienti da un territorio o da una parte di un territorio che non soddisfa tutte le pertinenti condizioni di polizia sanitaria

1. Alla bollatura sanitaria per le carni fresche deve essere sovrapposta una croce diagonale formata da due linee rette al centro del bollo in modo tale che le indicazioni dello stesso restino leggibili.

2. La bollatura di cui al punto 1 può essere altresì effettuata con un unico timbro ovale lungo 6,5 cm e largo 4,5 cm; la bollatura deve recare, perfettamente leggibile, quanto segue:

   — nella parte superiore, il nome o il codice ISO dello Stato membro in lettere maiuscole: AT, BE, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, LU, NL, PT, SE e UK,

   — al centro, il numero di riconoscimento veterinario del macello,

   — nella parte inferiore, uno dei seguenti gruppi di iniziali: CE-EC-EF-EG-EK o EY,

   — una croce formata da due linee rette al centro del bollo, disposte in modo tale che le indicazioni siano perfettamente leggibili.

   Le lettere devono avere un'altezza di 0,8 cm e le cifre di 1 cm.

   La bollatura deve anche recare informazioni che consentano di identificare il veterinario che ha ispezionato le carni.

   La bollatura deve essere apposta sotto la diretta sorveglianza del veterinario ufficiale che verifica l'attuazione dei requisiti di polizia sanitaria.

ALLEGATO III

1. **Trattamenti delle carni e del latte atti ad eliminare qualsiasi rischio specifico per la salute degli animali**

CARNI Trattamento (*)	Malattia							
	Afta epizootica	Peste suina classica	Malattia vescicolare dei suini	Peste suina africana	Peste bovina	Malattia di Newcastle	Influenza aviaria	Peste dei piccoli ruminanti
a) Un trattamento termico in recipiente ermetico il cui valore F_0 è pari o superiore a 3,00 (**)	+	+	+	+	+	+	+	+
b) Trattamento termico a una temperatura minima di 70 °C che deve essere raggiunta nell'intera massa della carne	+	+	+	0	+	+	+	+
c) Trattamento termico a una temperatura minima di 80 °C che deve essere raggiunta nell'intera massa della carne	+	+	+	+	+	+	+	+
d) Trattamento termico in un contenitore ermetico con una temperatura di almeno 60 °C per un minimo di 4 ore, durante le quali la temperatura al centro del prodotto deve essere di almeno 70 °C per 30 minuti	+	+	+	+	+	-	-	+
e) Fermentazione naturale e stagionatura di almeno 9 mesi per le carni disossate che produca le seguenti caratteristiche: Wa pari o inferiore a 0,93 e pH pari o inferiore a 6,0	+	+	+	+	+	0	0	0
f) Come al precedente punto e) ma le carni possono essere non disossate (*)	+	+	+	0	0	0	0	0
g) Trasformazione dei salami conforme a criteri da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, previo parere del comitato scientifico pertinente	+	+	+	0	+	0	0	0
h) Prosciutti e lombate sottoposti a una fermentazione e una stagionatura naturali di almeno 190 giorni per i prosciutti e di 140 giorni per le lombate	0	0	0	+	0	0	0	0
i) Trattamento termico che assicuri una temperatura di almeno 65 °C al centro del prodotto per il tempo necessario a raggiungere un valore di pastorizzazione (pv) pari o superiore a 40	+	0	0	0	0	0	0	+

CARNI Trattamento (*)	Malattia							
	Afta epizootica	Peste suina classica	Malattia vescicolare dei suini	Peste suina africana	Peste bovina	Malattia di Newcastle	Influenza aviaria	Peste dei piccoli ruminanti
LATTE e prodotti lattieri (comprese le creme) destinati al consumo umano								
a) Temperatura ultra alta (UHT) (UHT = trattamento minimo a 132 °C per almeno un secondo)	+	0	0	0	0	0	0	0
b) Se il latte ha un pH inferiore a 7,0, alta temperatura semplice — pastorizzazione di breve durata (HTST)	+	0	0	0	0	0	0	0
c) Se il latte ha un pH pari o superiore a 7,0, doppio HTST	+	0	0	0	0	0	0	0

+: Efficacia riconosciuta.
0: Efficacia non riconosciuta.
(*) Devono essere adottate tutte le precauzioni necessarie al fine di evitare contaminazioni reciproche.
(**) F_0 è l'effetto calcolato che neutralizza le spore batteriche. Un valore F_0 di 3:00 significa che il punto più freddo del prodotto è stato trattato sufficientemente per ottenere lo stesso effetto neutralizzante di 121 °C (250 °F) in 3 minuti con riscaldamento e refrigerazione istantanei.

ALLEGATO IV

Principi generali di certificazione

1. Il rappresentante dell'autorità speditrice competente che rilascia il certificato che accompagna una partita di prodotti di origine animale deve firmare il certificato e accertare che esso rechi un timbro ufficiale. Questo requisito si applica a ciascun foglio del certificato qualora esso si componga di più fogli.

2. Il certificato è redatto nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione e in quella o quelle dello Stato membro in cui è effettuata l'ispezione alla frontiera, o è accompagnato da una traduzione conforme in detta o dette lingue ufficiali. Uno Stato membro può tuttavia accettare l'uso di una lingua della Comunità diversa dalla sua.

3. La versione originale del certificato accompagna la partita all'ingresso nella Comunità.

4. Il certificato deve essere composto, alternativamente, di:

   a) un unico foglio di carta;

   b) due o più pagine che compongono un foglio di carta unico e indivisibile;

   c) una serie di pagine numerate in modo da indicarne la posizione nella sequenza (ad esempio «pagina 2 di 4»).

5. Il certificato deve recare un numero di identificazione unico. Nei certificati composti di una serie di pagine, ciascuna pagina deve recare detto numero.

6. Il certificato deve essere rilasciato prima che la partita cui si riferisce esca dal controllo dell'autorità competente del paese di spedizione.

ALLEGATO V

1. Direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche ([1]), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

2. Direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carni ([2]), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

3. Direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile ([3]), modificata da ultimo dalla direttiva 93/121/CE.

4. Direttiva 91/495/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di produzione e di commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento ([4]), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

5. Direttiva 92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni ([5]), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE.

6. Direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte ([6]).

7. Direttiva 94/65/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni ([7]).

([1]) GU L 302 del 31.12.1972, pag. 24.
([2]) GU L 47 del 21.2.1980, pag. 4.
([3]) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 35.
([4]) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 41.
([5]) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 35.
([6]) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1.
([7]) GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE N. 2/2002 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-BULGARIA

del 1º luglio 2002

relativa al miglioramento delle condizioni applicabili agli scambi di prodotti agricoli trasformati previste nel protocollo n. 3 dell'accordo europeo

(2003/49/CE)

IL CONSIGLIO D'ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra [1], in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo n. 3,

considerando quanto segue:

(1) Il protocollo n. 3 quale sostituito dal protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo [2] specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati tra la Comunità e la Bulgaria.

(2) Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, di tale protocollo, il Consiglio di associazione decide in particolare ogni modifica dei dazi indicati negli allegati a detto protocollo, nonché ogni aumento o abolizione dei contingenti tariffari.

(3) A norma dell'articolo 2, secondo trattino, di tale protocollo, il Consiglio di associazione decide anche in merito all'eventuale diminuzione dei dazi applicati in seguito a riduzioni determinate da concessioni reciproche relative ai prodotti agricoli trasformati.

(4) I contingenti annui di cui agli allegati I e II alla presente decisione dovrebbero essere applicabili per il 2002. Considerando che tali contingenti annui possono essere applicati solo dopo il 1º gennaio 2002, a partire da una data da stabilire, essi vanno ridotti in proporzione al periodo già trascorso,

DECIDE:

Articolo 1

Gli allegati I e II del protocollo n. 3 sugli scambi tra la Comunità e la Bulgaria di prodotti agricoli trasformati sono sostituiti dagli allegati I e II della presente decisione.

Articolo 2

I contingenti annui per il 2002 di cui agli allegati I e II della presente decisione sono ridotti in proporzione al periodo già trascorso, calcolato in mesi compiuti.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 1º luglio 2002.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

S. PASSY

[1] GU L 358 del 31.12.1994, pag. 3.
[2] GU L 112 del 29.4.1999, pag. 3.

ALLEGATO I

Tabella 1

Contingenti applicabili all'importazione nella Comunità di prodotti originari della Bulgaria

Codice NC	Designazione delle merci	Contingente annuo 2002	Aumento annuo dal 2003 in poi
		(1 000 kg)	
(1)	(2)	(3)	(4)
0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:	588	49
0405 20	– Paste da spalmare lattiere:		
0405 20 10	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %		
0405 20 30	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %		
ex 2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove diverse da quelle della voce NC 2106 90 20 [1] e dagli sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati		
3302 10	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:		
3302 10 29	– – – – – altre		
1702 50	Fruttosio chimicamente puro	4 000	—
ex 1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), esclusi estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie della voce NC 1704 90 10	202	17
ex 1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, escluso il codice NC 1806 10 15	604	50
ex 1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparati alimentari di merci delle categorie da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5 % in peso di cacao su base completamente sgrassata, non nominati né compresi altrove, eccetto merci rientranti nella categoria 1901 90 91	121	10
ex 1902	Paste alimentari, anche cotte e farcite oppure altrimenti preparate, eccetto le merci rientranti nelle categorie NC 1902 20 10 e 1902 20 30); cuscus, anche preparato	404	34
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove	302	25
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	706	59

Codice NC	Designazione delle merci	Contingente annuo 2002	Aumento annuo dal 2003 in poi
		(1 000 kg)	
(1)	(2)	(3)	(4)
2101 12 98	Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè, o a base di caffè, escluse quelle della voce NC 2101 12 92	202	17
2101 20 98	Preparazioni a base di estratti, di essenze o di concentrati di tè o di mate, o a base di tè o di mate, escluse quelle della voce NC 2101 20 92		
2101 30	– Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:	26	2
	– – Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:		
2101 30 19	– – – altri		
	– – Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:		
2101 30 99	– – – altri		
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata		
2103 20 00	– Salsa «Ketchup» e altre salse al pomodoro	2 200	200
2103 30 90	– – Senapa preparata	2 200	200
2103 90 90	– – altro	2 200	200
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao	100	8
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2209:	21	2
da 2202 90 91 a 2202 90 99	– – altro		

([1]) Per i prodotti della voce NC 2106 90 10 l'ammissibilità a tale regime preferenziale è subordinata alle condizioni esposte nelle disposizioni comunitarie pertinenti.

Tabella 2

Dazi applicabili all'importazione nella Comunità di prodotti originari della Bulgaria

Nota: I dazi elencati nella presente tabella sono soggetti ad una riduzione del 10 %. Gli importi presi in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli ridotti (EAR) e dei dazi addizionali (AD S/ZR e AD F/MR) applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti elencati nella presente tabella sono quelli elencati nella tabella 2, lettera b) (dall'1.7.2000) dell'allegato 1 al regolamento (CE) n. 2204/1999 della Commissione del 12 ottobre 1999 (GU L 278 del 28 ottobre 1999, pagine 775-787) [1].

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi applicabili al 31.12.2000
(1)	(2)	(3)
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:	
0403 10	– Iogurt:	
	– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:	
	– – – in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
0403 10 51	– – – – inferiore o uguale a 1,5 %	0 % + 95 EUR/100 kg
0403 10 53	– – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	0 % + 130,4 EUR/100 kg
0403 10 59	– – – – superiore a 27 %	0 % + 168,8 EUR/100 kg
	– – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
0403 10 91	– – – – inferiore o uguale a 3 %	0 % + 12,4 EUR/100 kg
0403 10 93	– – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	0 % + 17,1 EUR/100 kg
0403 10 99	– – – – superiore a 6 %	0 % + 26,6 EUR/100 kg
0403 90	– altri:	
	– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:	
	– – – in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
0403 90 71	– – – – inferiore o uguale a 1,5 %	0 % + 95 EUR/100 kg
0403 90 73	– – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	0 % + 130,4 EUR/100 kg
0403 90 79	– – – – superiore a 27 %	0 % + 168,8 EUR/100 kg
	– – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
0403 90 91	– – – – inferiore o uguale a 3 %	0 % + 12,4 EUR/100 kg
0403 90 93	– – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	0 % + 17,1 EUR/100 kg
0403 90 99	– – – – superiore a 6 %	0 % + 26,6 EUR/100 kg
0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:	
0405 20	– Paste da spalmare lattiere:	
0405 20 10	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %	0 % + EAR
0405 20 30	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %	0 % + EAR
0509 00	Spugne naturali di origine animale:	
0509 00 90	– altri	5,1 %

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi applicabili al 31.12.2000
(1)	(2)	(3)
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati:	
0710 40 00	– Granturco dolce	0 % + 9,4 EUR/100 kg net eda
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:	
0711 90	– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:	
	– – Ortaggi o legumi:	
0711 90 30	– – – Granturco dolce	0 % + 9,4 EUR/100 kg net eda
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:	
	– Succhi ed estratti vegetali:	
1302 12 00	– – di liquirizia	0 %
1302 13 00	– – di luppolo	1,9 %
1302 20	– Sostanze pectiche, pectinati e pectati:	
1302 20 10	– – allo stato secco	7,1 %
1302 20 90	– – altro	5,2 %
1505	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina:	
1505 10 00	– Grasso di lana greggio	3,2 %
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:	
1516 20	– Grassi e oli vegetali e loro frazioni:	
1516 20 10	– – Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»	3,4 % ([2])
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:	
1517 10	– Margarina, esclusa la margarina liquida:	
1517 10 10	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %	0 % + 28,4 EUR/100 kg
1517 90	– altri:	
1517 90 10	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %	0 % + 28,4 EUR/100 kg
	– – altro:	
1517 90 93	– – – Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura	2,9 %
1518 00	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:	
1518 00 10	– Linossina	7,7 %
	– altri:	

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi applicabili al 31.12.2000
(1)	(2)	(3)
1518 00 91	– – Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516	7,7 %
	– – altro:	
1518 00 95	– – – Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni	2 %
1518 00 99	– – – altri	7,7 %
1521	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati:	
1521 90	– altri:	
	– – Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate:	
1521 90 99	– – – altri	2,5 %
1522 00	Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:	
1522 00 10	– Degras	3,8 %
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:	
1702 50 00	– Fruttosio chimicamente puro	16 % + 50,7 EUR/100 kg net eda
1702 90	– altri, compreso lo zucchero invertito:	
1702 90 10	– – Maltosio chimicamente puro	12,8 %
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):	
1704 10	– Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero:	
	– – aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
1704 10 11	– – – sotto forma di strisce	0 % + 27,1 EUR/100 kg MAX 17,9 %
1704 10 19	– – – altri	0 % + 27,1 EUR/100 kg MAX 17,9 %
	– – aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
1704 10 91	– – – sotto forma di strisce	0 % + 30,9 EUR/100 kg MAX 18,2 %
1704 10 99	– – – altri	0 % + 30,9 EUR/100 kg MAX 18,2 %
1704 90	– altri:	
1704 90 10	– – Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie	5,8 %
1704 90 30	– – Preparazione detta «cioccolato bianco»	0 % + 45,1 MAX 18,9 % + 16,5 EUR/100 kg
	– – altro:	
1704 90 51	– – – Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg	0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR
1704 90 55	– – – Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse	0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi applicabili al 31.12.2000
(1)	(2)	(3)
1704 90 61	– – – Confetti e prodotti simili confettati	0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR
	– – – altri:	
1704 90 65	– – – – Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri	0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR
1704 90 71	– – – – Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene	0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR
1704 90 75	– – – – Caramelle	0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR
	– – – – altre:	
1704 90 81	– – – – – ottenuti per compressione	0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR
1704 90 99	– – – – – altre	0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata	0 %
1804 00 00	Burro, grasso e olio di cacao	0 %
1805 00 00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	0 %
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:	
1806 10	– Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:	
1806 10 15	– – non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio	0 %
1806 10 20	– – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 % e inferiore a 65 %	0 % + 25,2 EUR/100 kg
1806 10 30	– – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %	0 % + 31,4 EUR/100 kg
1806 10 90	– – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %	0 % + 41,9 EUR/100 kg
1806 20	– altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:	
1806 20 10	– – aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31 %	0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR
1806 20 30	– – aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 %	0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR
	– – altro:	
1806 20 50	– – – aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 18 %	0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR
1806 20 70	– – – Preparazioni dette «chocolate milk crumb»	0 % + EA
1806 20 80	– – – Glassatura al cacao	0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR
1806 20 95	– – – altri	0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR
	– altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:	
1806 31 00	– – ripiene	0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR
1806 32	– – non ripiene:	
1806 32 10	– – – con aggiunta di cereali, di noci od altri frutti	0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR
1806 32 90	– – – altri	0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi applicabili al 31.12.2000
(1)	(2)	(3)
1806 90	– altri:	
	– – Cioccolata e prodotti di cioccolata:	
	– – – cioccolatini (praline), anche ripieni:	
1806 90 11	– – – – contenenti alcole:	0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR
1806 90 19	– – – – altre	0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR
	– – – altri:	
1806 90 31	– – – – ripieni	0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR
1806 90 39	– – – – non ripieni	0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR
1806 90 50	– – Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao	0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR
1806 90 60	– – Pasta da spalmare contenente cacao	0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR
1806 90 70	– – Preparazioni per bevande, contenenti cacao	0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR
1806 90 90	– – altro	0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:	
1901 10 00	– Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto	0 % + EAR
1901 20 00	– Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905	0 % + EAR
1901 90	– altri:	
	– – Estratti di malto:	
1901 90 11	– – – aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %	0 % + 18 EUR/100 kg
1901 90 19	– – – altri	0 % + 14,7 EUR/100 kg
	– – altro:	
1901 90 91	– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, all'esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404)	12,8 %
1901 90 99	– – – altri	0 % + EAR
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:	
	– Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:	
1902 11 00	– – contenenti uova	0 % + 24,6 EUR/100 kg
1902 19	– – altro:	
1902 19 10	– – – non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero	0 % + 24,6 EUR/100 kg
1902 19 90	– – – altri	0 % + 21,1 EUR/100 kg
1902 20	– Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):	
	– – altro:	

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi applicabili al 31.12.2000
(1)	(2)	(3)
1902 20 91	– – – cotte	0 % + 6,1 EUR/100 kg
1902 20 99	– – – altri	0 % + 17,1 EUR/100 kg
1902 30	– altre paste alimentari:	
1902 30 10	– – secche	0 % + 24,6 EUR/100 kg
1902 30 90	– – altro	0 % + 9,7 EUR/100 kg
1902 40	– Cuscus:	
1902 40 10	– – non preparato	0 % + 24,6 EUR/100 kg
1902 40 90	– – altro	0 % + 9,7 EUR/100 kg
1903 00 00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili	0 % + 15,1 EUR/100 kg
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:	
1904 10	– Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:	
1904 10 10	– – a base di granturco	0 % + 20 EUR/100 kg
1904 10 30	– – a base di riso	0 % + 46 EUR/100 kg
1904 10 90	– – altro	0 % + 33,6 EUR/100 kg
1904 20	– Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati:	
1904 20 10	– – Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati	0 % + EAR
	– – altro:	
1904 20 91	– – – a base di granturco	0 % + 20 EUR/100 kg
1904 20 95	– – – a base di riso	0 % + 46 EUR/100 kg
1904 20 99	– – – altri	0 % + 33,6 EUR/100 kg
1904 90	– altri:	
1904 90 10	– – Riso	0 % + 46 EUR/100 kg
1904 90 90	– – altro	0 % + 25,7 EUR/100 kg
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:	
1905 10 00	– Pane croccante detto «Knäckebrot»	0 % + 13 EUR/100 kg
1905 20	– Pane con spezie (panpepato):	
1905 20 10	– – avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 30 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	0 % + 18,3 EUR/100 kg
1905 20 30	– – avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	0 % + 24,6 EUR/100 kg
1905 20 90	– – avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	0 % + 31,4 EUR/100 kg
1905 30	– Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdine: Cialde e cialdine:	
	– – interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:	

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi applicabili al 31.12.2000
(1)	(2)	(3)
1905 30 11	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g	0 % + EAR MAX 24,2 % + AD S/ZR
1905 30 19	– – – altri	0 % + EAR MAX 24,2 % + AD S/ZR
	– – altro:	
	– – – biscotti con aggiunta di dolcificanti:	
1905 30 30	– – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 8 %	0 % + EAR MAX 24,2 % + AD S/ZR
	– – – – altre:	
1905 30 51	– – – – – doppio biscotto con ripieno	0 % + EAR MAX 24,2 % + AD S/ZR
1905 30 59	– – – – – altre	0 % + EAR MAX 24,2 % + AD S/ZR
	– – – Cialde e cialdine:	
1905 30 91	– – – – salate, anche ripiene	0 % + EAR MAX 20,7 % + AD F/MR
1905 30 99	– – – – altre	0 % + EAR MAX 24,2 % + AD S/ZR
1905 40	– Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati:	
1905 40 10	– – Fette biscottate	0 % + EAR
1905 40 90	– – altro	0 % + EAR
1905 90	– altri:	
1905 90 10	– – Pane azimo (mazoth)	0 % + 15,9 EUR/100 kg
1905 90 20	– – Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	0 % + 60,5 EUR/100 kg
	– – altro:	
1905 90 30	– – – Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore a 5 %, in peso, sulla materia secca	0 % + EAR
1905 90 40	– – – Cialde e cialdine aventi tenore di umidità superiore a 10 %	0 % + EAR MAX 20,7 % + AD F/MR
1905 90 45	– – – Biscotti	0 % + EAR MAX 20,7 % + AD F/MR
1905 90 55	– – – Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati	0 % + EAR MAX 20,7 % + AD F/MR
	– – – altri:	
1905 90 60	– – – – con aggiunta di dolcificanti	0 % + EAR MAX 24,2 % + AD S/ZR
1905 90 90	– – – – altre	0 % + EAR MAX 20,7 % + AD F/MR
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:	
2001 90	– altri:	
2001 90 30	– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	0 % + 9,4 EUR/100 kg net eda
2001 90 40	– – Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	0 % + 3,8 EUR/100 kg net eda
2001 90 60	– – Cuori di palma	10 %

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi applicabili al 31.12.2000
(1)	(2)	(3)
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:	
2004 10	– Patate:	
	– – altro:	
2004 10 91	– – – sotto forma di farina, semolino o fiocchi	0 % + EAR
2004 90	– altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e legumi:	
2004 90 10	– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	5,1 % + 9,4 EUR/100 kg net eda
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:	
2005 20	– Patate:	
2005 20 10	– – sotto forma di farina, semolino o fiocchi	0 % + EAR
2005 80 00	– Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	0 % + 9,4 EUR/100 kg net eda
ex 2005 90 80	Preparazioni a base di legumi da granella in forma di dischi essiccati o impasto, detti «papad»	0 %
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:	
	– Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:	
2008 11	– – Arachidi:	
2008 11 10	– – – Burro di arachidi	5,2 %
	– altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19:	
2008 91 00	– – Cuori di palma	3,5 %
2008 99	– – altro:	
	– – – senza aggiunta di alcole:	
	– – – – senza aggiunta di zuccheri:	
2008 99 85	– – – – – Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	0 % + 9,4 EUR/100 kg net eda
2008 99 91	– – – – – Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	0 % + 3,8 EUR/100 kg net eda
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:	
	– Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:	
2101 11	– – Estratti, essenze e concentrati	3,2 %
2101 12	– – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:	
2101 12 92	– – – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè	4,9 %
2101 12 98	– – – altri	0 % + EAR
2101 20	– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:	
2101 20 20	– – Estratti, essenze e concentrati	2,2 %
	– – Preparazioni:	

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi applicabili al 31.12.2000
(1)	(2)	(3)
2101 20 92	– – – a base di estratti, di essenze o di concentrati a base di tè o di mate	0 %
2101 20 98	– – – altri	0 % + EAR
2101 30	– Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:	
	– – Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:	
2101 30 11	– – – Cicoria torrefatta	4,9 %
2101 30 19	– – – altri	0 % + 12,7 EUR/100 kg
	– – Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:	
2101 30 91	– – – di cicoria torrefatta	5,5 %
2101 30 99	– – – altri	0 % + 22,7 EUR/100 kg
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:	
2102 10	– Lieviti vivi:	
2102 10 10	– – Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)	4,7 %
	– – Lieviti di panificazione:	
2102 10 31	– – – secchi	0 %
2102 10 39	– – – altri	0 %
2102 10 90	– – altro	3,8 %
2102 20	– Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti:	
	– – Lieviti morti:	
2102 20 11	– – – in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	1,9 %
2102 20 19	– – – altri	2,6 %
2102 30 00	– Lieviti in polvere preparati	1,9 %
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:	
2103 10 00	– Salsa di soia	2,8 %
2103 20 00	– Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro	3,8 %
2103 30	– Farina di senapa e senapa preparata:	
2103 30 90	– – Senapa preparata	4,2 %
2103 90	– altri:	
2103 90 90	– – altro	3,2 %
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:	
2104 10	– Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati:	
2104 10 10	– – secche	4,5 %
2104 10 90	– – altro	4,5 %
2104 20 00	– Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	5,5 %

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi applicabili al 31.12.2000
(1)	(2)	(3)
2105 00	Preparazioni alimentari composte omogeneizzate, gelati, anche contenenti cacao:	
2105 00 10	– non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte	0 % + 20,2 EUR/100 kg MAX 19,4 % + 9,4 EUR/100 kg
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
2105 00 91	– – uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %	0 % + 38,5 EUR/100 kg MAX 18,1 % + 7 EUR/100 kg
2105 00 99	– – uguale o superiore a 7 %	0 % + 54 EUR/100 kg MAX 17,8 % + 6,9 EUR/100 kg
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	
2106 10	– Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:	
2106 10 20	– – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	5,2 %
2106 10 80	– – altro	0 % + EAR
2106 90	– altri:	
2106 90 10	– – Preparazioni dette «fondute» (3)	35 EUR/100 kg
2106 90 20	– – Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande	17,3 % MIN 1 EUR/% vol/hl
	– – altro:	
2106 90 92	– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	12,8 %
2106 90 98	– – – altri	0 % + EAR
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:	
2202 10 00	– Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti	1,9 %
2202 90	– altri:	
2202 90 10	– – non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404	3,8 %
	– – altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404:	
2202 90 91	– – – inferiore a 0,2 %	0 % + 13,7 EUR/100 kg
2202 90 95	– – – uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %	0 % + 12,1 EUR/100 kg
2202 90 99	– – – uguale o superiore a 2 %	0 % + 21,2 EUR/100 kg
2203 00	Birra di malto	1,8 %
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche:	
2205 10	– in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:	
2205 10 10	– – con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol	5,1 EUR/hl
2205 10 90	– – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol	0 %
2205 90	– altri:	
2205 90 10	– – con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol	3,2 EUR/hl
2205 90 90	– – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol	0 %

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi applicabili al 31.12.2000
(1)	(2)	(3)
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:	
2207 10 00	– Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol	19,2 EUR/hl
2207 20 00	– Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	10,2 EUR/hl
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:	
2208 40	– Rum e tafia:	
	– – presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:	
2208 40 11	– – – Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza del 10 %)	0,6 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl
	– – – altri:	
2208 40 31	– – – – di valore superiore a 7,9 EUR per litro di alcole puro	0,6 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl
2208 40 39	– – – – altre	0,6 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl
	– – presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri:	
2208 40 51	– – – Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza del 10 %)	0,6 EUR/% vol/hl
	– – – altri:	
2208 40 91	– – – – di valore superiore a 2 EUR per litro di alcole puro	0,6 EUR/% vol/hl
2208 40 99	– – – – altre	0,6 EUR/% vol/hl
2208 90	– altri:	
	– – Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, presentato in recipienti di capacità:	
2208 90 91	– – – inferiore o uguale a 2 litri	1 EUR/% vol/hl + 6,4 EUR/hl
2208 90 99	– – – superiore a 2 litri	1 EUR/% vol/hl
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:	
2402 10 00	– Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco	26 %
2402 20	– Sigarette contenenti tabacco:	
2402 20 10	– – contenenti garofano	10 %
2402 20 90	– – altro	57,6 %
2402 90 00	– altri	57,6 %
2403	Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco:	
2403 10	– Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione:	
2403 10 10	– – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	74,9 %
2403 10 90	– – altro	74,9 %
	– altri:	

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi applicabili al 31.12.2000
(1)	(2)	(3)
2403 91 00	– – Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»	16,6 %
2403 99	– – altro:	
2403 99 10	– – – Tabacco da masticare e tabacco da fiuto	41,6 %
2403 99 90	– – – altri	16,6 %
2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:	
	– altri polialcoli:	
2905 43 00	– – Mannitolo	0 % + 125,8 EUR/100 kg
2905 44	– – D-glucitolo (sorbitolo):	0 % + 125,8 EUR/100 kg
	– – – in soluzione acquosa:	
2905 44 11	– – – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	0 % + 16,1 EUR/100 kg
2905 44 19	– – – – altre	0 % + 37,8 EUR/100 kg
	– – – altri:	
2905 44 91	– – – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	0 % + 23 EUR/100 kg
2905 44 99	– – – – altre	0 % + 53,7 EUR/100 kg
2905 45 00	– – Glicerolo (glicerina)	0 %
3301	Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:	
3301 90	– altri:	
	– – Oleoresine d'estrazione	
3301 90 21	– – – di liquirizia e di luppolo	0 %
3302	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:	
3302 10	– dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:	
	– – dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:	
	– – – Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:	
3302 10 10	– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol	0 %
	– – – – altre:	
3302 10 21	– – – – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	12,8 %
3302 10 29	– – – – – altre	0 % + EAR

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi applicabili al 31.12.2000
(1)	(2)	(3)
3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:	
3501 10	– Caseine:	0 %
3501 10 50	– – destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio	0 %
3501 10 90	– – altro	0 %
3501 90	– altro:	0 %
3501 90 90	– – altro	0 %
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:	
3505 10	– Destrina ed altri amidi e fecole modificati:	
3505 10 10	– – Destrina	0 % + 17,7 EUR/100 kg
	– – altri amidi e fecole modificati:	
3505 10 90	– – – altri	0 % + 17,7 EUR/100 kg
3505 20	– Colle:	
3505 20 10	– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25 %	0 % + 4,5 EUR/100 kg MAX 11,5 %
3505 20 30	– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 % e inferiore a 55 %	0 % + 8,9 EUR/100 kg MAX 11,5 kg
3505 20 50	– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 %	0 % + 14,2 EUR/100 kg MAX 11,5 %
3505 20 90	– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80 %	0 % + 17,7 EUR/100 kg MAX 11,5 %
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:	
3809 10	– a base di sostanze amidacee:	
3809 10 10	– – aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55 %	0 % + 8,9 EUR/100 kg MAX 12,8 %
3809 10 30	– – aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %	0 % + 12,4 EUR/100 kg MAX 12,8 %
3809 10 50	– – aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %	0 % + 15,1 EUR/100 kg MAX 12,8 %
3809 10 90	– – aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 83 %	0 % + 17,7 EUR/100 kg MAX 12,8 %
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali	
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:	

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi applicabili al 31.12.2000
(1)	(2)	(3)
3824 60	– Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44:	
	– – in soluzione acquosa:	
3824 60 11	– – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo	0 % + 16,1 EUR/100 kg
3824 60 19	– – – altri	0 % + 37,8 EUR/100 kg
	– – altro:	
3824 60 91	– – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo	0 % 23 EUR/100 kg
3824 60 99	– – – altri	0 % + 53,7 EUR/100 kg

(1) Il tasso finale dei dazi preferenziali, calcolati in base alla presente nota, sarà arrotondato alla prima cifra decimale, eccetto per i dazi espressi come «EAR», «AD S/ZR» e «AD F/MR» in questa tabella, che saranno arrotondati alla seconda cifra decimale.
(2) A decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione, i dazi saranno dello 0 %.
(3) L'ammissibilità a tale regime preferenziale è subordinata alle condizioni esposte nelle disposizioni comunitarie pertinenti.

Tabella 3

Importi di base presi in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli ridotti (EAR) e dei dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti elencati nella tabella 2

Prodotto di base	Tasso NPF all'1.7.2000 (EUR/100 kg)
(1)	(2)
Frumento (grano) tenero	9,504
Frumento «grano» duro	14,752
Segala	9,261
Orzo	9,261
Granturco	9,395
Riso semigreggio a grani lunghi	26,432
Latte scremato in polvere	118,800
Latte intero in polvere	130,432
Burro	189,562
Zucchero bianco	41,928

ALLEGATO II

Tabella 1

Elenco di prodotti provenienti dalla Comunità a cui la Bulgaria applica trattamento preferenziale nell'ambito di limiti quantitativi

Nota: I dazi applicabili all'importazione di merci al di sopra di tali limiti quantitativi sono quelli di cui alla tabella 2.

Codice NC	Designazione delle merci	Contingente annuo (1 000 kg) 2002	Aumento annuo (1 000 kg) dal 2003 in poi	Aliquota dei dazi applicabili entro i limiti del contingente
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1516 20 91	Grassi e oli vegetali e loro frazioni	1 426	119	Esenzione
1702 50 00 1702 90 10	Fruttosio chimicamente puro Maltosio chimicamente puro	40	—	Esenzione
1704 90	Altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	320	—	20
1806 10	Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	220	20	Esenzione
2004 10 91	Patate sotto forma di farina, semolino o fiocchi	300	—	20
2005 20 10	Patate sotto forma di farina, semolino o fiocchi	150	—	20
2202 10	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti	3 840	320	Esenzione
ex 2208 60	Vodka, in recipienti di capacità non superiore a 2 litri	1 380 hl	—	Esenzione

Tabella 2

Dazi applicabili all'importazione in Bulgaria di prodotti originari della Comunità

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio (%)
(1)	(2)	(3)
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:	
0403 10	– Iogurt:	
	– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:	
da 0403 10 51 a 0403 10 59	– – – in polvere, in granuli o in altre forme solide	32
da 0403 10 91 a 0403 10 99	– – – – altri:	40 (*)
0403 90	– altri:	
	– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:	
da 0403 90 71 a 0403 90 79	– – – in polvere, in granuli o in altre forme solide	32
da 0403 90 91 a 0403 90 99	– – – – altri	40 (*)
0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:	
0405 20	– Paste da spalmare lattiere:	
0405 20 10	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %	8
0405 20 30	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %	8
0505	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti	0
0506	Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie	0
0507	Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie	0
0508 00 00	Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami	0
0509 00	Spugne naturali di origine animale	0

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio (%)
(1)	(2)	(3)
0510 00 00	Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio	0
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati:	
0710 40 00	– Granturco dolce	24
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:	
0711 90	– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:	
	– – Ortaggi o legumi:	
0711 90 30	– – – Granturco dolce	30
0903 00 00	Mate	0
1212	Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:	
1212 20 00	– Alghe	0
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:	
	– Succhi ed estratti vegetali:	
1302 12 00	– – di liquirizia	0
1302 13 00	– – di luppolo	0
1302 20	– Sostanze pectiche, pectinati e pectati:	
1302 20 10	– – allo stato secco	0
1302 20 90	– – altro	3
	– Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:	
1302 31 00	– – Agar-agar	0
1302 32	– – Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:	
1302 32 10	– – – di carrube o di semi di carrube	0
1401	Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio)	0
1402	Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio, capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materi	0
1403	Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio: saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci	0

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio (%)
(1)	(2)	(3)
1404	Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:	
1404 10 00	– Materie prime vegetali delle specie principalmente usate per la tinta o la concia	0
1404 20 00	– Linters di cotone	0
1404 90 00	– altri	0
1505	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina:	
1505 10 00	– Grasso di lana greggio	8
1505 90 00	– altri	0
1506 00 00	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	15
1515	Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:	
1515 60 00	– Olio di jojoba e sue frazioni	8
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:	
1516 20	– Grassi e oli vegetali e loro frazioni:	
1516 20 10	– – Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»	0
1516 20 91	– – altro	13
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:	
1517 90	– altri:	
1517 90 10	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %	22,5 (*)
	– – altro:	
1517 90 93	– – – Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura	20 (*)
1518 00	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:	
1518 00 10	– Linossina	8
	– altri:	
1518 00 91	– – Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516	5
	– – altro:	
1518 00 95	– – – Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni	8
1518 00 99	– – – altri	5

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio (%)
(1)	(2)	(3)
1520 00 00	Glicerolo «glicerina» greggia; acque e liscivie glicerinose acque e liscivie glicerinose	5
1521	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati:	
1521 10 00	– Cere vegetali	8
1521 90	– altri	8
1522 00	Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:	
1522 00 10	– Degras	22,5
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:	
1702 50 00	– Fruttosio chimicamente puro	10
1702 90	– altri, compreso lo zucchero invertito:	
1702 90 10	– – Maltosio chimicamente puro	25
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):	
1704 10	– Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero:	
da 1704 10 11 a 1704 10 19	– – aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	8
da 1704 10 91 a 1704 10 99	– – aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	8
1704 90	– altri	35 (1)
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata	0
1804 00 00	Burro, grasso e olio di cacao	0
1805 00 00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	0
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:	
1806 10	– Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	35
1806 20	– altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:	25
	– altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:	
1806 31 00	– – ripiene	25
1806 32	– – non ripiene	25
1806 90	– altri	25 (2)

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio (%)
(1)	(2)	(3)
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:	
1901 20 00	– Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905	35
1901 90	– altri:	
da 1901 90 11 a 1901 90 19	– – Estratti di malto	30
da 1901 90 91 a 1901 90 99	– – altro	8
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:	
	– Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:	
1902 11 00	– – contenenti uova	35
1902 19	– – altro	25
1902 20	– Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):	
da 1902 20 91 a 1902 20 99	– – altro	35
1902 30	– altre paste alimentari	35
1902 40	Cuscus	35
1903 00 00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili	5
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:	
1904 10	– Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura	22,5
1904 20	– Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati	25
1904 90	– altri	25
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:	
1905 10 00	– Pane croccante detto «Knäckebrot»	12
1905 20	– Pane con spezie (panpepato)	32
1905 30	– Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdine	25 (2)
1905 40	– Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati	32

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio (%)
(1)	(2)	(3)
1905 90	– altri:	
1905 90 10	– Pane azimo (mazoth)	22,5
1905 90 20	– Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	22,5
da 1905 90 30 a 1905 90 90	– – altro	25
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:	
2001 90	– altri:	
2001 90 30	– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	18
2001 90 40	– – Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	5
2001 90 60	– – Cuori di palma	5
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006	
2004 10	– Patate:	
	– – altro:	
2004 10 91	– – – sotto forma di farina, semolino o fiocchi	36
2004 90	– altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e legumi:	
2004 90 10	– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	18
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:	
2005 20	– Patate:	
2005 20 10	– – sotto forma di farina, semolino o fiocchi	36
2005 80 00	– Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	12
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:	
	– Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:	
2008 11	– – Arachidi:	
2008 11 10	– – – Burro di arachidi	25
	– altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19:	
2008 91 00	– – Cuori di palma	0
2008 99	– – altro:	
	– – – senza aggiunta di alcole:	
	– – – – senza aggiunta di zuccheri:	
2008 99 85	– – – – – Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	30
2008 99 91	– – – – – Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	18

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio (%)
(1)	(2)	(3)
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:	
	– Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:	
2101 11	– – Estratti, essenze e concentrati essenze e concentrati	3
2101 12	– – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè	3
2101 20	– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate	25
2101 30	– Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati	25
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:	
2102 10	– Lieviti vivi:	
2102 10 10	– – Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)	60
	– – Lieviti di panificazione:	
2102 10 31	– – – secchi	18
2102 10 39	– – – altri	20
2102 10 90	– – altro	22,5
2102 20	– Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti	8
2102 30 00	– Lieviti in polvere preparati	8
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:	
2103 10 00	– Salsa di soia	20
2103 20 00	– Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro	25
2103 30	– Farina di senapa e senapa preparata:	
2103 30 10	– – Farina di senapa	25
2103 30 90	– – Senapa preparata	27
2103 90	– altri	
2103 90 10	– – «Chutney» di mango liquido	0
2103 90 30	– – Amari aromatici, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2 % vol e inferiore o uguale a 49,2 % vol e contenenti da 1,5 % a 6 %, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4 % a 10 % di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri	8
2103 90 90	– – altro	8
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate	35
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao	29
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	
2106 10	– Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate	8
2106 90	– altri:	

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio (%)
(1)	(2)	(3)
2106 90 10	– – Preparazioni dette «fondute»	3
2106 90 20	– – Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande	40
	– – altro:	
2106 90 92	– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	3
2106 90 98	– – – altri	3
2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve:	
2201 10	– Acque minerali e acque gassate:	
da 2201 10 11 a 2201 10 19	– – Acque minerali naturali	22,5
	– – altro:	
ex 2201 10 90	– – – senza diossido di carbonio	36
ex 2201 10 90	– – – altri	22,5
2201 90 00	– altri	3
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:	
2202 10 00	– Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti	36
2202 90	– altri	15
2203 00	Birra di malto	29 min 8,14 EUR/hl
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche:	
2205 10	– in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri	22,5
2205 90	– altri	1,6 EUR/% vol/hl + 7,9 EUR/hl
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:	
2207 10 00	– Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol	24 EUR/hl
2207 20 00	– Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	13 EUR/hl
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:	
2208 70	– Liquori:	
2208 70 10	– – presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri	36 % min 0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl (***)
2208 70 90	– – presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri	40 % min 0,75 EUR/% vol/hl + 4,5 EUR/hl (***)

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio (%)
(1)	(2)	(3)
2208 90	– altri:	
	– – Arak, presentato in recipienti di capacità:	
2208 90 11	– – – inferiore o uguale a 2 litri	36 % min 0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl (***)
2208 90 19	– – – superiore a 2 litri	40 % min 0,75 EUR/% vol/hl + 4,5 EUR/hl (***)
	– – Acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie, presentate in recipienti di capacità:	
2208 90 33	– – – inferiore o uguale a 2 litri	36 % min 0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl (***)
2208 90 38	– – – superiore a 2 litri	40 % min 0,75 EUR/% vol/hl + 4,5 EUR/hl (***)
	– – altre acquaviti, ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità:	
	– – – inferiore o uguale a 2 litri:	
2208 90 41	– – – – Ouzo	36 % min 0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl (***)
	– – – – altre:	
	– – – – – Acquaviti:	
	– – – – – – di frutta:	
2208 90 45	– – – – – – – Calvados	36 % min 0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl (***)
2208 90 48	– – – – – – – altre	36 % min 0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl (***)
	– – – – – altre:	
2208 90 52	– – – – – – – Korn	36 % min 0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl (***)
2208 90 57	– – – – – – – altre:	36 % min 0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl (***)
2208 90 69	– – – – – altre bevande contenenti alcole di distillazione	36 % min 0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl (***)
	– – – superiore a 2 litri:	
	– – – – Acquaviti:	
2208 90 71	– – – – – di frutta	40 % min 0,75 EUR/% vol/hl + 4,5 EUR/hl (***)
2208 90 74	– – – – – altre	40 % min 0,75 EUR/% vol/hl + 4,5 EUR/hl (***)
2208 90 78	– – – – altre bevande contenenti alcole di distillazione	40 % min 0,75 EUR/% vol/hl + 4,5 EUR/hl (***)
	– – Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, presentato in recipienti di capacità:	
2208 90 91	– – – inferiore o uguale a 2 litri	40 % min 0,75 EUR/% vol/hl + 4,5 EUR/hl (***)
2208 90 99	– – – superiore a 2 litri	40 % min 0,75 EUR/% vol/hl + 4,5 EUR/hl (***)

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio (%)
(1)	(2)	(3)
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:	
2402 10 00	– Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco	36 (*)
2402 20	– Sigarette contenenti tabacco	50 % min 9,6 EUR/1 000 p (**)
2402 90 00	– altri	50 % min 9,6 EUR/1 000 p (**)
2403	Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco:	
2403 10	– Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione	40
	– altri:	
2403 91 00	– – Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»	3
2403 99	– – altro	3
2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:	
	– altri polialcoli:	
2905 45 00	– – Glicerolo (glicerina)	3
3301	Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:	
3301 90	– altri	
	– – Oleoresine d'estrazione:	
3301 90 21	– – – di liquirizia e di luppolo	0
3301 90 30	– – – altri	0
3302	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:	
3302 10	– dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:	
	– – dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:	
	– – – Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:	
3302 10 10	– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol	40 % min 0,33 EUR/% vol/hl + 2,1 EUR/hl
	– – – – altre:	
3302 10 21	– – – – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	3
3302 10 29	– – – – – altre	3

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio (%)
(1)	(2)	(3)
3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:	
3501 10	– Caseine	0
3501 90	– altri:	
3501 90 90	– – altro	3
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:	
3505 10	– Destrina ed altri amidi e fecole modificati:	
3505 10 10	– – Destrina	0
	– – altri amidi e fecole modificati:	
3505 10 90	– – – altri	0
3505 20	– Colle	0
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali	0
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:	
3824 60	– Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44	0

(*) La Bulgaria ha facoltà di aumentare il tasso fino ad un massimo del 52 %.
(**) La Bulgaria ha facoltà di aumentare il tasso fino ad un massimo del 52 % min 10 EUR/1 000 p.
(***) Dazi e minimi non devono superare i tassi applicabili all'entrata in vigore dell'accordo europeo.
([1]) 31,5 % dall'1.1.2003 in poi.
([2]) 22,5 % dall'1.1.2003 in poi.

DECISIONE N. 4/2002 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, DALL'ALTRA

del 9 ottobre 2002

che avvia la fase operativa dell'allegato sulle buone pratiche di laboratorio del protocollo dell'accordo europeo sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali

(2003/50/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo, che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Ungheria, dall'altra [1],

visto il protocollo dell'accordo europeo sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali [2], in particolare la sezione IV dell'allegato sulle buone pratiche di laboratorio relative ai prodotti medicinali per utilizzo umano,

considerando quanto segue:

(1) L'entrata nella fase operativa dell'allegato settoriale relativo al reciproco riconoscimento dei risultati della valutazione della conformità nel settore delle buone pratiche di laboratorio relativamente ai prodotti medicinali per uso umano dipende dalla decisione del Consiglio di associazione adottata in base agli esiti delle visite congiunte condotte in Ungheria conformemente al progetto pilota dell'OCSE sull'esame dei programmi nazionali di verifica del rispetto delle BPL.

(2) Tali visite hanno avuto esito positivo e sussistono quindi le condizioni per l'entrata in fase operativa dell'allegato settoriale,

DECIDE:

Articolo unico

L'allegato sul reciproco riconoscimento dei risultati delle verifiche di conformità nel settore delle buone pratiche di laboratorio relativamente ai prodotti medicinali per uso umano facente parte del protocollo dell'accordo europeo sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali entra nella fase operativa il primo giorno del secondo mese successivo all'adozione della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2002.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

P. S. MØLLER

---

[1] GU L 347 del 31.12.1993, pag. 2.
[2] GU L 135 del 17.5.2001, pag. 37.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 2003

che accorda alla Francia una deroga per adeguare il suo sistema statistico nazionale al regolamento (CE) n. 1221/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2003) 290]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2003/51/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1221/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per quanto riguarda i conti trimestrali non finanziari delle amministrazioni pubbliche [1], e in particolare gli articoli 5, paragrafo 2 e 6, paragrafo 2,

vista la domanda presentata dalla Francia il 24 settembre 2002,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità [2] (SEC 95), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1889/2002 della Commissione [3], rappresenta il quadro di riferimento di norme, definizioni, classificazioni e regole contabili comuni, da utilizzare nell'elaborazione dei conti degli Stati membri per le esigenze statistiche della Comunità al fine di ottenere risultati raffrontabili tra gli Stati membri.

(2) Il regolamento (CE) n. 1221/2002 è finalizzato a stabilire conti trimestrali non finanziari semplificati nel settore delle amministrazioni pubbliche, il cui contenuto è definito in base a un elenco di categorie del SEC 95.

(3) L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1221/2002 attribuisca alla Commissione la facoltà di concedere una deroga non superiore a un anno per quanto riguarda la data della prima trasmissione dei dati trimestrali per il primo trimestre 2002 e successivi se ed in quanto i sistemi statistici nazionali richiedono adattamenti rilevanti.

(4) In tema di trasmissione di dati pregressi, l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1221/2002 attribuisce inoltre alla Commissione la facoltà di concedere una deroga non superiore a un anno per quanto riguarda la data della prima trasmissione dei dati trimestrali per il primo trimestre 1999 e successivi, se ed in quanto i sistemi statistici nazionali richiedono adattamenti rilevanti.

(5) Con lettera del 24 settembre 2002 le autorità francesi hanno chiesto che fosse loro concessa una deroga di un anno per adeguare il loro sistema statistico nazionale ai requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 1221/2002.

(6) Le autorità francesi giustificano tale richiesta con il fatto che il sistema statistico francese si trova attualmente nell'incapacità di stabilire in questo settore dati ragionevolmente affidabili. Dichiarano altresì di aver avviato la realizzazione di opere di grande portata e di strutture di lavoro che consentiranno di trasmettere dati soddisfacenti entro un anno.

(7) Di conseguenza è opportuno concedere una deroga alla Francia fino al 30 giugno 2003,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In forza dell'articolo 5, paragrafo 2 e dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1221/2002, è concessa alla Francia una deroga fino al 30 giugno 2003, per adeguare il suo sistema statistico nazionale a questo regolamento.

[1] GU L 179 del 9.7.2002, pag. 1.
[2] GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1.
[3] GU L 286 del 24.10.2002, pag. 11.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2003.

Per la Commissione
Pedro SOLBES MIRA
Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 2003

che accorda alla Spagna una deroga per adeguare il suo sistema statistico nazionale al regolamento (CE) n. 1221/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2003) 292]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(2003/52/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1221/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per quanto riguarda i conti trimestrali non finanziari delle amministrazioni pubbliche [1], e in particolare gli articoli 5, paragrafo 2 e 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità [2] (SEC 95), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1889/2002 [3], rappresenta il quadro di riferimento di norme, definizioni, classificazioni e regole contabili comuni, da utilizzare nell'elaborazione dei conti degli Stati membri per le esigenze statistiche della Comunità al fine di ottenere risultati raffrontabili tra gli Stati membri.

(2) Il regolamento (CE) n. 1221/2002 è finalizzato a stabilire conti trimestrali non finanziari semplificati nel settore delle amministrazioni pubbliche, il cui contenuto è definito in base a un elenco di categorie del SEC 95.

(3) L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1221/2002 attribuisca alla Commissione la facoltà di concedere una deroga non superiore a un anno per quanto riguarda la data della prima trasmissione dei dati trimestrali per il primo trimestre 2002 e successivi se ed in quanto i sistemi statistici nazionali richiedono adattamenti rilevanti.

(4) In tema di trasmissione di dati pregressi, l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1221/2002 attribuisce inoltre alla Commissione la facoltà di concedere una deroga non superiore a un anno per quanto riguarda la data della prima trasmissione dei dati trimestrali per il primo trimestre 1999 e successivi, se ed in quanto i sistemi statistici nazionali richiedono adattamenti rilevanti.

(5) Con lettera del 24 luglio 2002 le autorità spagnole hanno chiesto che fosse loro concessa una deroga di un anno per adeguare il loro sistema statistico nazionale ai requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 1221/2002.

(6) Le autorità spagnole giustificano la loro richiesta con la necessità di adeguare il sistema nazionale di elaborazione dei conti nazionali trimestrali ai cambiamenti apportati dal nuovo sistema giuridico di finanziamento delle comunità autonome, in seguito ai decreti reali in tema di trasferimento delle competenze alle comunità autonome nonché all'adozione del piano generale di compatibilità alle amministrazioni locali, che si ripercuotono sui sistemi d'informazioni contabili utilizzati per stabilire i conti non finanziari delle amministrazioni pubbliche.

(7) Di conseguenza è opportuno concedere una deroga alla Spagna fino al 30 giugno 2003,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In forza dell'articolo 5, paragrafo 2 e dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.1221/2002 è concessa alla Spagna una deroga fino al 30 giugno 2003 per adeguare il suo sistema statistico nazionale a questo regolamento.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2003.

Per la Commissione

Pedro SOLBES MIRA

Membro della Commissione

---

[1] GU L 179 del 9.7.2002, pag. 1.
[2] GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1.
[3] GU L 286 del 24.10.2002, pag. 11.

RETTIFICHE

Rettifica della direttiva 2002/92/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2002, che modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla proroga della facoltà di autorizzare gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 331 del 7 dicembre 2002)

Nella pagina di copertina e nella pagina 27, nel titolo della direttiva:

anziché: «Direttiva 2002/92/CE del Consiglio …»,

leggi: «Direttiva 2002/93/CE del Consiglio …».